

*L'illegittimità della condotta posta in essere dai licenziati*

Stabilito, per quanto dedotto innanzi, che in concreto non può ritenersi esservi stata una violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, con conseguenziale violazione in concreto del diritto di difesa dei tre lavoratori ed illegittimità del licenziamento irrogato, bisogna ora approfondire se, in astratto, il tipo di condotta illecita loro contestata possa costituire giusta causa di licenziamento.


Sul punto, in generale, la giurisprudenza, pronunziandosi su un caso analogo, ha specificato che “non è configurabile come antisindacale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il *licenziamento di rappresentanti sindacali* che si ponga come *reazione causale* al comportamento *scorretto* e riprovevole di questi ultimi, consistito nell'aggressione di un altro lavoratore, poiché tale comportamento determina la *violazione degli obblighi legali e contrattuali* connessi al rapporto di lavoro ed alla pacifica convivenza fra lavoratori nella vita dell'azienda; *ne' può rilevare, a tali fini, l'esistenza di un conflitto sindacale in corso*, posto che **l'esercizio dell'azione sindacale soggiace comunque al limite esterno della impossibilità di tradursi in atti pregiudizievoli di fondamentali diritti del pari garantiti in modo assoluto, come quello alla vita e all'incolumità personale**” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5815 del 23/03/2004).

Orbene, facendo corretta applicazione di tali principi al caso in esame, va evidenziato che i tre lavoratori licenziati (due rappresentanti sindacali ed un mero iscritto alla Fiom), venivano appunto sanzionati con la massima sanzione proprio in conseguenza del loro comportamento censurabile tenuto in occasione del proclamato sciopero, consistito nell'avere deliberatamente



impedito la produzione aziendale, decidendo di stazionare in una zona loro non consentita (perché riservata al passaggio degli AGV ed interdetta anche dalla normativa in materia di sicurezza); non rilevando, anche nel caso in esame, la dedotta esistenza di un clima di conflitto sindacale per l'adozione di un nuovo CCNL presso gli stabilimenti di Cassino e Mirafiori, come sostenuto dalla Fiom. Pertanto, la suddetta protesta avrebbe dovuto svolgersi nell'ambito del rispetto di quel limite esterno richiamato in giurisprudenza (ed esplicitato nell'art. 40 della Costituzione), che, nel caso di specie, non tanto consisteva direttamente nel diritto alla vita ed all'incolumità personale (se non indirettamente, avendo potuto avere delle ripercussioni per la violazione delle cautele imposte dalla normativa in materia di sicurezza e presenti su tali luoghi) ma, piuttosto nel diritto al libero esercizio dell'impresa, comunque anch'esso tutelato dalla costituzione all'art. 41.

A ciò si aggiunga inoltre che “non è configurabile come antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, la condotta del datore di lavoro che si contrapponga ad un *illegittimo* comportamento di singoli lavoratori o del sindacato; pertanto, non può attribuirsi carattere di antisindacalità al licenziamento di dipendenti, *che abbiano partecipato ad una manifestazione sindacale*, ove il recesso del datore di lavoro abbia costituito giustificata reazione causale ad uno scorretto e riprovevole comportamento dei lavoratori, comportante violazione degli obblighi legali e contrattuali” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11905 del 03/11/1992); così significando che non ricorre automaticamente l'antisindacalità di una condotta per la mera coincidenza che il comportamento illegittimo sia stato posto in essere (come nel caso in esame) durante una manifestazione sindacale se essa è



conseguenza del comportamento scorretto dei lavoratori (già riscontrato dal giudice di prime cure come “censurabile”).

Ancora più pertinente sul punto è altra giurisprudenza secondo cui “mentre non integra giusta causa di licenziamento in tronco il comportamento del prestatore d'opera consistente nel persuadere altri a scioperare o nel muovere critiche o rimproveri a chi abbia rifiutato di aderire all'agitazione, esula dai limiti propri del diritto di sciopero quella condotta che, al fine d'impedire il funzionamento dell'organizzazione aziendale, si sia estrinsecata in atti concreti sugli impianti azionati da altri lavoratori, non aderenti allo sciopero, o in interventi materiali su questi ultimi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1833 del 30/03/1981).


#### *Il precedente storico*

Del medesimo tenore è pure Cass. Sez. L, Sentenza n. 8401 del 16/11/1987 che si è pronunciata su un precedente storico (in cui era parte resistente proprio Fiat Auto e ricorrente, tra gli altri, Fiom-Cgil) del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio (due lavoratori, in violazione dei limiti del diritto di sciopero, avevano impedito, ostruendo con i loro corpi il passaggio del carrello rifornitore della saldatrice, la prosecuzione dell'attività aziendale) e secondo cui “l'esercizio del diritto di sciopero, riconosciuto dall'art. 40 cost., soggiace al limite "esterno" costituito dall'impossibilità di tradursi in atti diretti contro l'organizzazione aziendale, in modo da impedirne il funzionamento o da comprometterne la produttività, o in atti pregiudizievoli di fondamentali diritti del pari costituzionalmente garantiti in modo assoluto, come quello alla vita ed all'incolumità personale. In particolare, è consentito ai lavoratori scioperanti



persuadere altri dipendenti a scioperare o muovere critiche o rimproveri a chi abbia rifiutato di aderire all'agitazione, ma è illegittima quella condotta volta ad impedire il funzionamento dell'organizzazione aziendale con interventi sugli impianti o con atti, *pur non improntati a forme di violenza o di minaccia*, i quali **ostacolano** il lavoro dei dipendenti che non scioperano, derivando l'illegittimità di tali atti, più che dalla lesione del diritto al lavoro garantito dal primo comma dell'art. 4 cost., dalla loro idoneità a **pregiudicare la prosecuzione dell'attività aziendale** che il datore di lavoro ha diritto di riorganizzare durante lo sciopero. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - **aveva escluso l'antisindacabilità del licenziamento di due lavoratori, i quali, in violazione dei limiti del diritto di sciopero, avevano impedito, ostruendo con i loro corpi il passaggio del carrello rifornitore della saldatrice, la prosecuzione della attività aziendale**). ( V 2214/86, mass n 445370; ( V 2840/84, mass n 434880; ( V 1833/81, mass n 412524; ( V 711/80, mass n 404147).

In tal caso, "ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art 2119 cod civ, l'entità materiale del danno subito dal datore di lavoro a causa della condotta del lavoratore ha un rilievo del tutto secondario, dovendosi piuttosto tener conto - anche per quanto riguarda l'indagine circa la proporzionalità della sanzione - delle *modalità di tale condotta* e della sua idoneità a scuotere irreparabilmente l'elemento fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro" ( V 2689/77, mass n 386343; ( V 1037/77, mass n 384672; ( V 4119/75, mass n 378436) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1833 del 30/03/1981).



*Le risultanze probatorie e le palesi contraddizioni*

Se questo è l'ambito giuridico delineato dalla giurisprudenza della suprema Corte entro il quale deve muovere l'accertamento in concreto del caso in esame, va subito precisato che l'istruzione probatoria è stata molto lunga (140 pag. di verbali) e particolarmente complessa, al cui esito è stato possibile avere esatta contezza dello svolgimento degli accadimenti oggetto di causa e sottoporre al vaglio critico quella ricostruzione scaturita inizialmente dalla parziale (del resto non poteva essere diversamente considerata la necessità di celerità del rito) istruttoria svolta nella fase sommaria; nella valutazione delle prove raccolte nel corso dell'intero giudizio si darà una maggiore valenza probatoria alle dichiarazioni rese dagli informatori nella fase sommaria, pur con assunzione dell'impegno secondo la formula di rito, dopo essere state queste rispettivamente vagliate criticamente e rafforzate da quanto riferito anche dai testi escussi nel giudizio di opposizione.

Ciò in quanto oltre ad essere escussi i protagonisti principali della vicenda per cui è causa, le loro dichiarazioni venivano rilasciate nell'immediatezza dello svolgimento dei fatti, con un ricordo pertanto da ritenere più vivo e recente e, soprattutto, più spontaneo.

Orbene, esaminata nel complesso l'istruzione probatoria espletata innanzi al giudice di prime cure e tenuto conto di tutte quelle nuove circostanze emerse solo con le deposizioni rilasciate dai testi escussi nel giudizio di opposizione (il cui contenuto si richiamerà in seguito), appare lampante la contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dagli informatori portati



dall'associazione sindacale ricorrente, mentre coerente risulta la ricostruzione fattane dai responsabili dell'azienda resistente.

In particolare, l'istruttoria espletata nella fase sommaria veniva caratterizzata dalla assunzione di ben otto deposizioni; orbene, mentre le dichiarazioni rese dagli informatori dell'azienda, sig.ri Tataglia, Restaino e Tribuzio (tralasciando per il momento quella resa dall'ing. Pisa in qualità di tecnico sul funzionamento degli AGV piuttosto che sull'accadimento degli episodi per cui è causa), appaiono chiare, precise e, soprattutto, coerenti tra loro e con quanto emerso anche nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di opposizione, la ricostruzione dei fatti effettuata da tutti gli informatori condotti dall'associazione ricorrente (Barbano, Parisi, Minutillo e Santarsio) appaiono in maniera evidente tra loro totalmente diverse ed inconciliabili, ma anche in contrasto con quanto riferito dalle persone poi escusse innanzi al giudice dell'opposizione.


Tralasciando la veritiera ricostruzione degli avvenimenti oggetto di causa così come emersa dalle dichiarazioni rilasciate prima dai tre informatori della Sata nella fase sommaria e, poi, corroborate da quanto riferito anche dai testi escussi nel giudizio di opposizione, ad un momento immediatamente successivo, preliminarmente si evidenzieranno le palesi incongruità presenti nelle informazioni rilasciate dai quattro informatori della Fiom e di cui nulla si dice nel decreto opposto circa la loro attendibilità piuttosto che quella dei primi.

Infatti, il Barbano dichiarava di non avere capito inizialmente il perché delle contestazioni mosse dai responsabili Sata (circostanza che porterà il Giudice della prima fase a concludere nel decreto per un equivoco e difetto di



elemento psicologico in capo ai tre licenziati) perché, spiegava immediatamente dopo, l'azienda non aveva mai istruito loro sulla funzione delle linee delimitative gialle presenti sul pavimento nell'immediatezza del percorso dell'AGV. Posto che è difficile immaginare che un lavoratore come lui, con la carica di rsu, nulla sapesse in merito alla segnaletica orizzontale riferita in generale alla sicurezza sul posto di lavoro ed in particolare, nel caso che ci interessa, ai carrellini, nonostante questi erano stati adottati in azienda, a suo dire, da ben due anni prima; è chiara la contraddittorietà con quanto invece affermava subito dopo l'informatore Minutillo, la quale dichiarava proprio che tutti già sapevano di non poter sostare sulla banda magnetica riservata al percorso degli AGV, tant'è che non era certo il primo sciopero che facevano e mai nelle precedenti occasioni si erano soffermati sulla predetta banda. Tale dichiarazione serviva infatti per avvalorare altra tesi dalla stessa sostenuta (poi rivelatasi anch'essa in piena contraddizione con quanto detto dagli altri informatori della stessa Fiom), ossia che mai nessuno scioperante ("siamo rimasti sempre nella stessa posizione") si era fermato all'interno del percorso riservato all'AGV, poiché "eravamo sulle aree contrassegnate dal colore rosso" (si noti bene il riferimento, sin da ora, fatto alla presenza della segnaletica orizzontale, circostanza che sarà stranamente messa in discussione solo successivamente dai tre licenziati durante gli interrogatori liberi).

Dichiarazione come detto in palese contraddizione con quanto riferito prima dal Barbano: "occupavamo anche la banda magnetica sulla quale sono destinati a transitare i carrelli AGV", dal Santarsiero: "presumo che



qualcuno tra gli scioperanti occupasse anche la zona sulla quale insiste la banda magnetica”.

Il Parisi poi, sul punto, inizialmente dichiarava che “il Lamorte ed il Pignatelli erano comunque insieme ad altri lavoratori all'esterno della pista di transito degli AGV e più precisamente nell'area di camminamento pedonale”, successivamente, invece, contraddicendosi riferiva “...così abbiamo accolto l'invito e ci siamo spostati per permettere il transito dei carrelli”; circostanza questa confermata anche dal Santarsiero che dichiarava “così ci siamo allontanati ulteriormente dai carrelli lasciando completamente libera la zona di transito, anche il Lamorte si è allontanato (che invece secondo la deposizione della Minutillo non era mai stato presente, del resto come tutti gli altri, sul percorso del carrello)”.

Anche l'ulteriore tesi della possibile presenza sul percorso magnetico di “tappini” o “viti” di ostacolo all'avanzare dell'AGV, riferita con dovizia di particolari dalla Minutillo e dal Santarsiero, si contraddice in nuce proprio con quanto poi questi dichiaravano essere avvenuto quella sera, sicché, anche sul punto, le loro dichiarazioni appaiono inattendibili.

Infatti, tutte le persone escuse, sia quali informatori (cfr proprio le dichiarazioni di Minutillo e Santarsiero) sia in qualità di testi, hanno sempre dichiarato che il moto degli AGV riprendeva dopo che i responsabili Sata provvedevano ad effettuare manualmente il ripristino agendo sull'apposito pulsante di reset; orbene, se ci fossero stati sulla banda magnetica viti, tappi e quant'altro, come pure cercavano di far credere detti informatori, neppure tale operazione sarebbe stata sufficiente a ripristinare il cammino dei carrelli senza la pulizia del percorso e la rimozione di detti ostacoli.






Un'unica sola circostanza gli informatori dell'O.S. ricorrente si affaticavano a riferire in maniera evidente ed uguale tra loro, ossia il fatto che comunque, dopo l'invito rivolto dai responsabili aziendali a lasciare libero il passaggio agli AGV, nessuno rimaneva ad intralcio sul relativo percorso (in particolare Lamorte, Pignatelli); infatti, sul punto Barbano diceva "ci siamo subitaneamente spostati tutti, compresi i tre licenziati", la Minutillo "il Lamorte non era in una posizione particolare rispetto agli altri...il Pignatelli era con me nell'area rossa" ed il Santarsiero "anche il Lamorte si è allontanato con noi".

Purtroppo, proprio tale circostanza fondamentale (in quanto servirà a distinguere il loro comportamento e le relativa responsabilità da quella di tutti gli altri partecipanti), oltre ad essere smentita dalle coerenti dichiarazioni rilasciate in quella fase processuale dagli informatori dell'azienda, è stata contraddetta da pressoché tutti i testi escussi nel giudizio di opposizione, tra cui anche gli stessi testi indicati dalla Fiom (tra i tanti, ad es., si ricorda la deposizione resa dal teste Petrilli, altro delegato sindacale, che ricordava di avere addirittura invitato il Barozzino a spostarsi dal percorso invitandolo, con una scusa, a prendere un caffè).

*La verità sul reale svolgimento dei fatti per cui è causa*

La ricostruzione degli accadimenti che invece emerge in maniera chiara ed incontrovertibile dal complesso della copiosa istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio è altra.

In particolare, dopo una prima fase di incertezza dovuta ai primi momenti conseguenti la proclamazione dello sciopero e l'inizio del corteo interno, l'azienda aveva prontamente provveduto, per il tramite dei rispettivi



responsabili, a riorganizzare la produzione, spostando sulle linee tre e quattro i lavoratori che non avevano inteso condividere la protesta.

Infatti, nessuna prassi è mai stata presente in azienda circa la sospensione delle attività produttiva in occasione di scioperi, se non, appunto, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione.

La produzione riprendeva per circa due soli minuti, fin quando i responsabili dell'azienda si accorgevano che, pur in funzione le linee, non pervenivano presso queste i carrelli AGV per l'approvvigionamento dei materiali necessari (il moto dei quali ha un funzionamento del tutto autonomo dalle linee di produzione).

Insospettiti della circostanza, due responsabili aziendali "provvedevano a bloccare nuovamente la linea" (si noti bene, non il sistema di funzionamento dei carrellini) per risalire, a ritroso, il percorso effettuato da questi ultimi e verificarne le cause del blocco (cfr dichiarazione rese da Restaino, ad es.).

Giunti nei pressi del corridoio sito tra le UTE 3 e 4, questi rinvenivano i carrelli già fermi ed una moltitudine di scioperanti, circa una cinquantina, che, dopo avere proclamato lo sciopero ed essersi organizzati in corteo, avevano successivamente raggiunto detto luogo dove si erano fermati a stazionare, anche ponendosi all'interno dell'area riservata al passaggio degli AGV ed innanzi a questi.

Nessuna premeditata volontà di sabotaggio aveva mai sostenuto il comportamento di nessuno dei partecipanti al corteo, difformemente da quanto lasciato intendere da alcune dichiarazioni pubblicate su due articoli comparsi su un noto settimanale nazionale ed acquisite agli atti (cfr sul punto quanto specificato dal teste Di Maulo); sullo specifico punto, pertanto,



trovano conferma le dichiarazioni rilasciate, tra gli altri (delegati sindacali), da Lamorte, Barozzino e Pignatelli in sede di interrogatorio libero.

Nessuna labile prova è emersa circa il “blocco” iniziale (si noti bene, da distinguere “dall’impedimento” al transito, posto poi in essere dai tre licenziati in una fase successiva e solo da loro), almeno volontario (potrebbe essere avvenuto verosimilmente per colpa, ossia per contatto inconsapevole di qualcuno, data la concitazione degli eventi), del carrello poi rinvenuto fermo dai responsabili aziendali.

Tuttavia, la stranezza ed abnormità del gesto è che non era mai avvenuto nel passato che una assemblea sindacale si fosse tenuta in quel particolare posto (lo dice sin da subito la Minutillo, poi la circostanza sarà confermata anche da alcuni testi nel giudizio di opposizione). Infatti, in assenza di un luogo dedicato a ciò, per prassi ormai consolidata, dopo i cortei ci si ritrovava a riunirsi in assemblea per discutere delle problematiche oggetti di protesta o presso la cd area relax o all’aperto, fuori dal reparto (sul punto si comprende il tentativo di raddrizzare il tiro fatto durante l’interrogatorio libero dai due delegati licenziati, secondo cui il termine assemblea andrebbe inteso in senso atecnico).

E’ anche vero però che è emerso incontrovertibilmente nelle dichiarazioni rese dai testi della O.S. escussi nel giudizio di opposizione, in particolare gli altri rappresentanti sindacali, che lo stazionamento di cui sopra (presso le predette UTE) non era stato inizialmente programmato e doveva essere temporaneo, al solo fine ciò di decidere dove poi spostarsi per riunirsi in assemblea.



In un primo momento, tutti gli scioperanti erano irregolarmente distribuiti su tutto il corridoio, compreso il percorso riservato agli AGV (in tale fase il Barozzino è risultato essere assente; infatti, inizialmente era all'esterno del reparto con altri lavoratori, poi, ricevuta una telefonata dal Lamorte alle 2,24 che chiedeva il suo intervento a supporto, rientrava portandosi sui luoghi oggetto di contestazione) .

Sempre in tale iniziale contesto, tutti i partecipanti alla protesta vengono indistintamente invitati dai responsabili aziendali a lasciare libero il passaggio dei carrelli, facendo loro notare la presenza irregolare all'interno della banda magnetica, delimitata da apposita segnaletica orizzontale colorata. Gli inviti rivolti anche al Lamorte e Barazzino (che nelle more era rientrato), in tale primo momento, sono fatti esclusivamente quali rappresentanti sindacali più prossimi agli AGV dagli stessi responsabili Sata (cfr dichiarazioni di Tartaglia, il quale specifica che per prassi in tali occasioni ci si rivolgeva sempre agli organi o istituzioni del sindacato e non direttamente ai semplici lavoratori), poiché alla testa del corteo (impropriamente, visto che ormai si era già fermato).

Subito dopo tali primi richiami, tutti i partecipanti alla protesta, indistintamente, divenuti consapevoli della posizione irregolare di alcuni anche all'interno del percorso interdetto ai pedoni, si spostano ponendosi ai lati destro e sinistro della zona riservata al transito degli AGV, sulle strisce rosse; rimangono innanzi al carrello già fermo inizialmente solo Lamorte e Barozzino, successivamente li raggiungerà, ponendosi a braccia conserte, anche il Pignatelli.



Orbene, è evidente in tale prima fase degli accadimenti, e solo in essa però (per quanto si evidenzierà infra), la effettiva iniziale incomprendione degli astanti, che non si erano resi conto sino a quel momento della posizione irregolare proprio a causa della confusione sul da farsi e la concitazione degli eventi, frutto di quell'equivoco richiamato dal giudice del decreto opposto.

Da tale momento in poi, invece, si ha lo stazionamento consapevole dei tre licenziati innanzi al carrello (il cui funzionamento non poteva essere ripristinato a causa della permanenza irregolare e pericolosa di questi; infatti, è aberrante sul punto la tesi della Fiom volta ha sottolineare –durante la deposizione dei tre licenziati ed a pag. 31 delle note autorizzate- come l'azienda non avesse comunque tentato il riavvio degli AGV pur loro presenti innanzi. Ebbene, se in un primo momento il sindacato espressamente palesa la tesi del blocco degli AGV per un altamente probabile guasto meccanico –in alternativa alla tesi aziendale del sabotaggio-, come si può pretendere poi che si riavvii un carrello guasto –ad es. sui sensori- potendo questo travolgere le persone presenti?), nonostante le molteplici contestazioni formali loro rivolte dai responsabili aziendali, ponendosi con atteggiamento di sfida (il cui nobile intento di difesa dei diritti dei lavoratori, se eticamente condivisibile, è stato trasfuso in comportamento illegittimo e gravemente insubordinato) quali ostacoli alla solerte ripresa della produzione.

### *I contemperamenti al diritto di sciopero*

Se questa è la ricostruzione degli accadimenti avvenuti la sera tra il 6 e 7 luglio u.s. così come emerge dal complesso dell'istruttoria svolta, ora



bisogna verificare l'illegittimità di quanto posto in essere dai tre licenziati alla luce della giurisprudenza sopra richiamata per poi chiedersi se la reazione avuta dall'azienda opponente sia affetta da sproporzione, perché se così fosse si avrebbe comunque, proprio in virtù degli indirizzi giurisprudenziali innanzi citati, l'antisindacalità della condotta.

Nel caso in esame, del resto proprio come nel precedente specifico di cui alla sentenza n. 8401 del 1987 della sez. L. della Cass. (cfr anche Cass. Sez. L. n. 1833 del 1981), i tre dipendenti poi licenziati ponevano in essere una condotta tendente ad impedire il funzionamento dell'organizzazione aziendale ed estrinsecata in atti concreti sugli impianti azionati da lavoratori non scioperanti, realizzata con interventi materiali su questi ultimi (è il caso dei dipendenti non in sciopero e dei responsabili di produzione Sata, che, per quanto con funzioni apicali, sono pur sempre dei dipendenti), con la conseguenza di avere impedito la prosecuzione dell'attività aziendale ostruendo con i propri corpi il passaggio di un carrello rifornitore.

La reazione tenuta dall'imprenditrice all'agitazione proclamata dai lavoratori è legittima.

Infatti, nella specie viene esclusa l'antisindacalità del licenziamento irrogato ai tre lavoratori per un loro comportamento non riconducibile all'esercizio del diritto di sciopero, in cui non rientra la condotta di chi non si limiti ad un'attività di persuasione degli altri dipendenti per indurli a scioperare, ma ponga in essere concreti atti nei confronti del personale non aderente all'agitazione o interventi materiali sugli impianti per impedire il funzionamento dell'organizzazione aziendale.



L'azione dei tre lavoratori viene valutata come illegittima in relazione al suo specifico fine di determinare materialmente l'interruzione dell'attività produttiva (del resto altrimenti non si spiegherebbe nemmeno la plateale minaccia rivolta dal Barozzino di estendere tale forma di protesta all'intero montaggio).

Il rapporto di lavoro è caratterizzato anche dal diritto del dipendente di astenersi temporaneamente dall'esecuzione delle prestazioni, partecipando a forme di protesta collettiva, la cui portata non può essere vanificata dalla pratica del cd crumiraggio, ossia della sostituzione degli scioperanti con nuovi dipendenti (questa sì condotta antisindacale); all'imprenditore è quindi solo consentito adibire il personale che resti a disposizione alle mansioni degli scioperanti, ma non assumere altri lavoratori in luogo di costoro, ponendosi tale comportamento come diretta violazione del diritto di sciopero.

Si considera così decisiva l'incidenza del comportamento ostruzionistico dei tre lavoratori sulla prosecuzione dell'attività aziendale, che il datore di lavoro ha diritto di riorganizzare durante lo sciopero, negandosi invece la rilevanza giuridica delle situazioni dei dipendenti non aderenti allo sciopero, il diritto di costoro a lavorare, garantito dall'art. 4 della Costituzione, non può entrare in questione perché l'impedimento temporaneo alla prestazione non lede alcuna posizione soggettiva, restando integri tutti i diritti di tali lavoratori (anche quelli di natura retributiva).

E' da escludersi che il comportamento tenuto dai tre lavoratori, ossia l'essersi collocati solo tali scioperanti avanti al carrello rifornitore, possa



integrare l'ipotesi di un picchetto di persuasione; la illiceità di tale condotta è evidente in quanto travalicata in minaccia e cioè in una coazione.

Non trova pertanto fondamento la prospettazione difensiva della Fiom quando tende a far ritenere che la punizione –di tre soltanto- del comportamento di cui trattasi (di cui due corresponsabili sindacalmente attivi) appare finalizzata ad influire sul futuro svolgimento della lotta (di qui il riferimento agli altri contesti aziendali di Mirafiori e Pomigliano) e cioè ad incidere sulla modalità ed intensità dei futuri episodi di sciopero; intenzione intimidatrice che già di per sé costituirebbe comportamento antisindacale di illecito condizionamento con carattere di rappresaglia e di discriminazione.

Al riguardo è sufficiente ribadire che nel vigente ordinamento ed alla stregua della odierna realtà delle relazioni del mondo del lavoro e delle prassi attuative del diritto di sciopero riconosciuto e garantito dall'art. 40 della costituzione, l'esercizio di tale diritto non conosce limitazioni per quanto concerne la sua spettanza a tutte le categorie di lavoratori (eccezionali essendo le ipotesi derogative) e le modalità del suo esercizio (con assenza cioè di limiti cd interni), laddove il solo limite cd "esterno" è costituito dalla non possibilità dell'effettuazione di atti diretti contro l'organizzazione aziendale in modo da impedirne il funzionamento o da comprometterne gravemente la stessa produttività (nel caso in esame, nell'arco di tempo in cui non è stato possibile ripristinare il funzionamento dell'AGV per il comportamento ostruzionistico posto in essere dai tre licenziati, si è avuta la mancata produzione di circa 15 autovetture, dato confermato dal teste Forte Nicola all'udienza del 18.1.11) così come di atti che provochino pregiudizio





a fondamentali diritti del pari costituzionalmente garantiti in modo assoluto quale quello alla vita ed all'incolumità personale (nel caso di specie è palese la violazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ad es. pericolo di schiacciamento secondo le raccomandazioni tecniche contenute nel manuale di istruzione dell'AGV, versato in atti) o alla libera iniziativa economica.

Deve essere ribadito che, consistendo l'esercizio del diritto di sciopero in atti di tutela di interessi collettivi attuata in forma dialettica nei confronti del datore di lavoro, la verifica della legittimità dello sciopero deve essere necessariamente condotta in relazione a ciò che al datore di lavoro rimane giuridicamente consentito durante lo svolgimento dell'agitazione.

Orbene, all'azienda non può essere negato, con riferimento esplicito al diritto sancito dall'art. 41 della Costituzione, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione poiché non partecipante allo sciopero e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti; reazione che di per sé non appare rientrare nel concetto di condotta antisindacale di cui all'art. 28 l. 300/70.

Ciò precisato, va specificato che nel caso in esame l'istruttoria ha accertato in punto di fatto che Lamorte e Barozzino, seguiti dal Pignatelli, avevano impedito, nel corso dello sciopero del 6-7 luglio 2010, qualsiasi manovra volta al sollecito ripristino del funzionamento del carrello rifornitore AGV, non consentendo ai responsabili di produzione Sata di insistere nel tentativo di proseguire l'attività produttiva (poiché la loro posizione, di circa un metro innanzi l'AGV, comunque rientrava abbondantemente nello spettro di



rilevamento del sensore di ostacoli ad infrarossi dell'AGV, tenuto conto delle misure e dello schema riportato a pag. 17 del manuale di istruzioni versato in atti e che espressamente distingue la distanza di arresto dall'ostacolo, che i testi hanno riferito essere di soli 20-30 cm circa, da quella di rilevamento e rallentamento del carrello, ben superiore alla prima), il che avrebbe comportato invero la necessità o di far ricorso alla forza pubblica o di esporre i presenti a pericoli per la loro incolumità fisica contravvenendo alle più elementari regole in materia di sicurezza sul posto di lavoro (pericolo di schiacciamento in caso di malfunzionamento dell'AGV, che nel caso di specie non poteva essere escluso a priori né tantomeno verificato prima dello spostamento dei tre, anzi, che è stato espressamente dedotto dalla Fiom come la causa del loro blocco iniziale).

Orbene, richiamando quanto già accennato all'inizio, nella fattispecie in esame è stato accertato che Lamorte, Barozzino e Pignatelli avevano, per l'appunto, posto in essere un tal tipo di comportamento impedendo, mediante fisica ostruzione, il ripristino del funzionamento (infatti se non si spostavano, pur essendo l'AGV già fermo per i più svariati motivi, i tecnici Sata non potevano manualmente resettarlo e riavviarlo, se non accettando il rischio di poter investire qualcuno in caso di un guasto paventato proprio dal sindacato) ed il successivo procedere del carrello di rifornimento del materiale (che, si noti bene, è risultato essere stato carico di materiale), il che era andato al di là di una semplice pressione psicologica, e tanto basta per qualificare il comportamento stesso come illegittimo.

*Il libero interrogatorio dei tre licenziati e la tesi del complotto aziendale*

